CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha chiesto un approfondimento specifico in relazione alla possibilità di "utilizzo", da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, di liberi professionisti in quiescenza, iscritti all'Albo unico nazionale dei geologi, quali esperti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La tematica è trattata dall'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, che prevede che le amministrazioni titolari di progetti rientranti nel PNRR possono conferire determinati incarichi retribuiti a persone collocate in quiescenza, considerato che - in fase di conversione con la legge 29 giugno 2022, n. 79 - è stata eliminata la previsione che debbano essere in pensione da almeno due anni.

Nello specifico, la citata disposizione, rubricata "Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza", prevede: «1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...]. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. [...] 2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31. [...]».

Per l'attuazione del PNRR, deve, pertanto, ritenersi consentito, nei limiti sopra indicati, l'affidamento, a persone in quiescenza, di incarichi per servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, per consulenza o collaborazione oppure per attività di responsabile del procedimento.